

cura dell' Istituto Centrale di Statistica).

2) L'adeguamento verrà operato quando compariti un aumento non inferiore a £ 100.000; esso verrà sancito a mezzo di polizza suppletiva la quale decorrerà dalla prima ricorrenza semestrale della data di effetto della polizza base, successiva alla intervenuta maggiorazione della media anzidetta dei prezzi allo ingrosso.

3) I premi dovuti quale corrispettivo degli aumenti di capitale saranno quelli corrispondenti alla nuova età raggiunta dall'assicurato ed alla ulteriore durata dell'assicurazione, ma fruivano dello sconto del 2%.

4) I contratti di adeguamento godranno inoltre, alla stipulazione, di una riduzione commisurata al 50% del costo puro di polizza. Detti contratti potranno essere emessi senza accertamento sanitario a condizione che l'incremento da apportare non oltrepassi la cifra di un milione, o, comunque, non ecceda il capitale assicurato con la polizza base.

È previsto un periodo di carenza di sei